

# BOLLETTINO

DEL CENTRO STUDI DELL' I. N. A.

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - VIA GREGORIANA, 41 - TELEFONO 64.043

SOMMARIO. — Reddito globale a riduzione del raccolto nella Polizza del rurale. - L'assicurazione vita e il credito. - Polemiche e disquisizioni sulla « Polizza scolastica ». - Briciole di tecnica professionale. - Praeventia: Tav. n. 2. - Fondamento giuridico e portata dell'obbligo del segreto di ufficio di cui all'articolo 17 del regio decreto legge 29 aprile 1923 n. 966. - In memoria di Gastone Bevilacqua. - Interruzioni di beneficio a favore di terzi. - Notiziario dell'Istituto. - La visita del Direttore Generale al Centro Sanitario di Trieste. - Inaugurazione delle Scuole di Addestramento. - Piccola posta.

## Reddito globale a riduzione del raccolto nella Polizza del rurale

*La « Polizza del rurale » contiene due disposizioni di carattere nettamente agricolo sulle quali non sarà inutile che noi ci intratteniamo a dare alcuni chiarimenti.*

*Viene stabilita, per primo, la sospensione del pagamento del premio di assicurazione per un anno quando uno dei prodotti principali dell'Azienda agricola sia ridotto del 50 % che cosa s'intende per prodotto principale e come si stabilisce la risoluzione dello stesso nella misura indicata?*

*Principale è il prodotto che è più largamente coltivato o quello che dà un reddito più alto? esempio: in una azienda di 10 ettari 4 sono coltivati a grano, 1 a granturco e 5 a colture diverse ivi compresi i prati: supponiamo che il tabacco sia il più danneggiato: è chiaro che esso dà, in genere, un reddito più alto per ettaro. Se le altre produzioni rimanessero normali sarà il caso di applicare la disposizione sopra indicata? Rispondiamo affermativamente, poichè il tabacco è certo uno dei prodotti principali e non è qui in discussione il reddito globale dell'Azienda.*

*D'altra parte è bene notare che si tratta di facilitazione: l'agricoltore dovrà pagare il premio negli anni successivi o esso sarà dedotto al termine dal capitale assicurato!*

*Una vera e propria concessione è la seconda: qualora il reddito globale dell'Azienda risulti ridotto del 60 % verrà pagato  $\frac{1}{4}$  del capitale assicurato.*

*Così l'Istituto ha voluto provvedere ad un tangibile intervento a favore del proprio assicurato: ogni anno nell'azienda agricola, nella quale diverse coltivazioni si succedono, si possono avere colture che danno un alto reddito, altre un medio, un basso reddito o addirittura nullo; ma se si sommano i redditi delle*

diverse colture globalmente l'azienda non presenterà una situazione troppo sfavorevole.

Vi possono essere viceversa annate nelle quali la totalità della produzione è scadente, tanto che il reddito globale segna una forte riduzione sulle annate precedenti; se raggiunge il 60 % la « Polizza » sarà applicata a favore dell'assicurato col pagamento di  $\frac{1}{4}$  del capitale assicurato: naturalmente l'assicurato ha diritto di usufruirne una volta sola e sempre che il fatto si presenti dopo tre anni dall'inizio del contratto di assicurazione!

Occorre dunque che su questi punti il produttore sia chiaro ed esplicito: non vi è nulla da dire in più nè in meno, perchè le condizioni di Polizza sono precise e chiare.

Mi è stato riferito che qualche produttore si è valso di questo argomento: offriva la « Polizza del rurale » anche come assicurazione grandine sostenendo che in caso di grandinata il prodotto sarà certo ridotto del 60 %, ed avrà diritto ad  $\frac{1}{4}$  del capitale assicurato. Il semplice ragionamento non torna; ma c'è chi abbozza ed io credo che nulla sia più pregiudizievole del servirsi di tali mezzi!

No! non occorre ricorrere a tali sistemi: basta dire la cosa: è naturale che, qualunque sarà la causa, l'assicurato, quando il prodotto globale sia ridotto del 60 %, avrà  $\frac{1}{4}$  del capitale assicurato prontamente pagato!

Nè si dimentichi che tale diritto ha inizio a partire dopo il terzo anno dall'inizio del pagamento del primo premio di assicurazione.

E' avvenuto nel 1939 che un assicurato abbia avuto distrutto tutto il raccolto di un anno dalla inondazione: altro che 60 %, di minor reddito e chiese  $\frac{1}{4}$  del capitale assicurato: nessuno gli aveva letto la condizione speciale, egli non aveva letto e... tutto finì con uno scontento!!

Chiarita l'importanza e il carattere della facilitazione e della concessione si presenta un altro problema più grave: a chi è affidato il compito di stabilire il buon diritto dell'assicurato all'una e all'altra?

Bisogna ammettere che ogni « polizza di assicurazione » può essere buona: una può concedere qualche cosa di più, un'altra qualche cosa di meno; ma tutto non finisce qui. Ciò che è più importante è il modo di applicare le disposizioni in essa contenute. Soprattutto in assicurazione incendi, infortuni, grandine, ecc. ecc., la « polizza » migliore può diventare pessima per il fiscalismo maggiore o minore nella liquidazione dei danni.

Le Compagnie di assicurazione si valgono di periti, i quali, per essere nominati e pagati da esse, si trovano spesso a dovere preoccuparsi più dell'interesse di chi rappresentano che dei danneggiati: è vero che questi possono ricorrere ad altri giudizi rifiutando di accettare la liquidazione ufficiale; ma ciò non è nè facile nè semplice.

Riconosciamo che è molto più facile esporre il male che proporre il rimedio: certo che, come dicevamo sopra, basta che la Compagnia assicurazione sia animata da un criterio di equità perchè grande parte dei difetti possano essere eliminati.

Chi stabilirà la riduzione del prodotto (50 %) di una delle principali colture o del reddito globale (60 %) per dare all'assicurato diritto alla facilitazione e alla concessione indicate nella « Polizza del rurale »?

*L'Istituto nazionale delle assicurazioni si è attenuto ad una formula nuova: « sarà udito il parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura »: vi è nella Provincia un organo tecnico agricolo: il dirigente è un funzionario, non ha legami di interesse coll'Istituto, è presidente di un « Comitato assicurazione vita agricoltori » del quale fanno parte le rappresentanze delle due organizzazioni sindacali che rappresentano tutte le categorie alle quali appartengono gli assicurati: al Capo dell'Ispettorato è stato affidato tale compito.*

*Appare chiaro che l'Istituto nazionale delle assicurazioni non si preoccupa tanto di stabilire se la riduzione di uno dei prodotti o del prodotto globale sia del 50 o del 48, del 60 o del 58 %; ma di sapere se si verifichi quella situazione di fatto, in seguito al minore raccolto, tale da richiedere di sospendere il pagamento del premio o di pagare addirittura  $\frac{1}{4}$  del capitale assicurato.*

*E' il giudizio, sereno, obiettivo, di un tecnico disinteressato che esso richiede: lo Stato, che diffonde la previdenza e vuole farla penetrare nella pratica, sa perfettamente che previdenza non è sinonimo di beneficenza, ma sa anche che i vantaggi che essa offre devono essere dati con grande equità e con una alta concezione del fine che si vuole raggiungere!*

*Merita quindi che i produttori, nel diffondere fra gli agricoltori la previdenza e in particolare la « Polizza del rurale », sappiano illustrare chiaramente questo punto: l'Istituto nazionale delle assicurazioni fa della previdenza, e non della beneficenza; ma nell'applicare le disposizioni delle sue « polizze » a favore degli assicurati si fa guidare da un'alta considerazione di giustizia e di equità tenendo presente sempre che anche questa vale a convertire all'idea ed alla pratica della previdenza gli inerti e i diffidenti!*

MARIO CASALINI

## L'assicurazione vita e il credito

Coloro che provvedono all'avvenire e si curano dei familiari o dei dipendenti a mezzo di una polizza Vita, danno prova palmare delle loro qualità di prudenti e saggi amministratori.

Essi appartengono alla categoria di quelli coi quali si può entrare tranquillamente in relazione di affari senza tema di delusioni.

Per tal modo l'assicurazione contribuisce a rafforzare il credito degli assicurati, dando loro il modo d'ottenere, se occorrono, prestiti a condizioni di favore.

Nè a questo si limita il gioco dell'assicurazione sulla vita, che si può anche applicare alle transazioni fra creditori e debitori:

1) *L'assicurazione Vita viene conclusa al momento di un prestito per servire di garanzia.*

Nella maggioranza dei casi, i prestiti o gli anticipi di capitali vengono concessi contro garanzie materiali e reali. Tanto il banchiere che il privato richiedono o un'ipoteca, o il deposito di titoli, o una cauzione. Quando il creditore ha piena fiducia nel suo debitore si accontenta di un riconoscimento qualsiasi del debito e il prestito commerciale vien garantito dall'onestà del debitore, dalle sue capacità, dalla sua esperienza.

Ma tutti questi fattori di sicurezza possono essere annientati dalla morte del debitore e sarebbe contrario ad ogni criterio di buona politica accordare un prestito senza la sicurezza complementare di una polizza Vita.

Questa offre al creditore beneficiario la necessaria sicurezza ed evita al debitore la preoccupazione di lasciare, morendo, una successione oberata.

Anche se il prestito fosse garantito da pegno o da ipoteca, le due parti avrebbero sempre interesse a concludere un contratto Vita, perchè, nell'eventualità di decesso del debitore, il creditore viene ad essere immediatamente rimborsato e gli eredi evitano la cessione del pegno.

Il campo delle ipoteche ci offre una vasta applicazione di questo principio. Numerosi proprietari d'immobili gravati da ipoteca, debbono provvedere a che i loro dipendenti vengano liberati dal debito nell'eventualità di una morte. Nei limiti del possibile il capitale assicurato dovrebbe esser pari all'ammontare del debito ed in forma decrescente se il prestito ipotecario è con ammortamento annuale.

Le « Bausparkassen » fondate in Germania ed in Austria per favorire la costruzione d'immobili riconoscono questo principio ed esigono un contratto di assicurazione al momento di anticipare il capitale.

Lo stesso avviene in Francia in base alla legge Loucheur, sulle abitazioni economiche, che stabilisce che il credito del costruttore debba esser coperto da un contratto Vita per l'ammortamento.

2) *La polizza Vita è uno strumento diretto del credito.*

A) *Verso l'assicuratore.* Le compagnie tutte accordano ai loro assicurati prestiti su polizze, quando almeno tre annualità di premio siano state pagate; e l'ammontare di tali prestiti è limitato al valore di riscatto della polizza. Le società non possono praticare, per ragioni tecniche, un tasso d'interesse troppo basso sui prestiti e poichè questo non può esser fissato nelle condizioni generali di polizza, ma è ad arbitrio delle Direzioni, varia quasi sempre fra il 5 ed il 6 % ed è vantaggioso per le Imprese che sono intieramente garantite dal valore di riscatto.

Però, questi anticipi sulle polizze compromettono il pagamento integrale del capitale, per modo che l'assicuratore verrebbe meno alla sua missione se li incoraggiasse in misura troppo larga.

Del resto, si può anche notare che l'organizzazione finanziaria di un'Impresa assicurativa non si presta, come una Banca, ad un simil genere di operazioni.

Rimane sempre vero e provato, ad ogni modo, che l'assicurato che si trovi in bisogno di denaro, può sempre trovarlo presso il proprio assicuratore. Quando il prestito sia destinato a coprire le spese di un intervento chirurgico o di una cura medica, talune Compagnie — come lo I.N.A. — liberano il debitore dal pagamento degli interessi.

Negli Stati Uniti, le Società facilitano la concessione dei prestiti per polizze delegandone la facoltà ai loro Agenti e tali prestiti costituiscono quasi, il quarto delle attività delle Compagnie Vita americane, mentre che in Svizzera e in Francia e in Svizzera questa proporzione è rispettivamente del 3 e del 7 %.

B) *Verso altri creditori.* Vista la sicurezza dell'assicurazione Vita, si diffonde ogni giorno di più l'uso di dare la polizza in garanzia di un prestito. Questa transazione può farsi sotto forma di cessione o di pegno ed è riconosciuta dalla legge, ma dev'esserne dato sempre avviso alla Compagnia.

Nell'atto di cessione scritto sarà sempre opportuno prevedere che il debitore debba rimettere le quietanze di premio al creditore, dandogli così la chiara prova che la cessione o il pegno conservano il loro valore.

In molti casi facendo uso di tali garanzie, un assicurato potrà ottenere un prestito più largo di quel che la sua polizza non consentirebbe.

H. B.

---

— L'industria delle assicurazioni penetra sempre più nei domini della vita economica. Pertanto sotto l'impero della necessità la sua tecnica molto complessa si perfeziona senza tregua: essa non tollera nè l'empirismo nè il disprezzo manifesto dei principi scientifici. L'adattamento giornaliero e la trasformazione continua sono le sue leggi.

## Polemiche e disquisizioni sulla "Polizza scolastica",

Varie volte il nostro Bollettino ha pubblicato articoli, lettere e spunti polemici sulla ormai famosa « Polizza Scolastica », ma stando al di sopra delle discussioni e dei punti di vista particolari si rileva un curioso fenomeno: quanto si scrive e si dice in proposito è *fuori tema*.

Sembra un paradosso e lo sarebbe se quando si imposta un problema non fosse *strettamente necessaria* non solo la *denominazione* della soluzione, ma altresì la precisa indicazione di essa soluzione, con la determinazione delle *peculiari caratteristiche* che dovrà avere.

La caratteristica principale di una « polizza scolastica » non è l'esser essa una assicurazione sulla vita umana adattata (per scadenze, rateazioni e prestazioni) all'andamento della *vita scolastica* dell'assicurato o del beneficiario; ma è l'esser essa una assicurazione sulla sopravvivenza o cessazione della *vita scolastica* dell'individuo *studente*, il che è una cosa completamente diversa.

Tanto diversa che; rendendosi necessaria (per la determinazione dei prezzi di un tal tipo di assicurazione) l'adozione di basi tecniche di cui quelle dell'assicurazione vita *sono parte*, ma non *tutto*; i premi risultanti da questa piena ed integra concezione della vera « Polizza scolastica » risulterebbero *ben differenti* e tali da veramente indurre, alla conclusione dei contratti, i futuri contraenti di queste assicurazioni.

Quindi l'ing. Trecca ed il sig. Chichirelli, si mettano l'animo in pace: non è nel credere che alla clientela scolastica interessi una prestazione di capitale piuttosto che una di rendita (per una o più epoche o per una o più epoche successive) che il problema viene portato a soluzione. La strada è un'altra ed è una strada mac-

stra; la casistica dell'epoca e del come dovranno esser liquidate le più disparate prestazioni non è che il fascio di ramificazioni di questa strada e dovrà esser ricca di tutte le combinazioni possibili (semplici e composte).

Mi sembra che il dott. prof. Rodolfo Masciotti (con i suoi studi sulla popolazione scolastica e sulle assicurazioni scolastiche, pubblicati nel 1933, riassunti e riesposti nel 1935 al Congresso delle A. P. di Venezia) abbia imboccata proprio questa strada maestra. Egli segnala i sistemi di indagine e di rilevazione per la costruzione di *Tavole di sopravvivenza e di eliminazione scolastica* che; salvo un esame critico che metta in emergenza difficoltà e pericoli che in sede di applicazione scientifica ed industriale possono incontrarsi; ci sembrano il vero punto di partenza per la creazione della « *polizza scolastica* » nelle diverse forme che essa dovrà assumere. E queste forme potranno tendere tanto a garantire gli importi relativi soltanto alle tasse scolastiche come a garantire gli importi occorrenti per il completo mantenimento del futuro studente: limitatamente al periodo dell'istruzione media o al periodo dell'istruzione superiore od entrambi: capitali in caso di cessazione forzata dalla vita scolastica o in caso di compimento di essa; ecc.

Difficoltà e pericoli della applicazione di quanto suggerito dal prof. Masciotti? Ci sono e ci saranno certamente, ma quale è la soluzione (di qualsiasi problema, in qualsiasi campo) che non abbia presentati difficoltà e pericoli? Occorre individuarli e provvedere alla loro eliminazione: a priori con appositi accorgimenti; o a posteriori (in sede cioè di regolamentazione contrattuale).

G. S.

# Briciole di tecnica professionale

**Sottoscritta la proposta e subita la visita medica il contratto di assicurazione può ritenersi in vigore?**

No perchè la proposta, il rapporto medico, e tutti gli altri documenti debbono esser esaminati dalla Direzione che sola può decidere circa l'accettazione o meno della proposta che gli è pervenuta; e poi nello stesso modulo di proposta è scritto che il « contratto non avrà effetto fino a tanto che la prima rata di premio convenuta non sarà stata pagata ».

**E il pagamento di questa rata di premio all'atto della firma della proposta?**

All'atto della firma della proposta è ammesso che il contraente versi un importo inferiore od uguale a quello che sarà l'ammontare della prima rata di premio, ma questo versamento non può esser considerato effettuato a titolo di pagamento di premio (e quindi tale da dar effetto al contratto) finchè non sia stata emessa la polizza e finchè questa non sia stata sottoscritta dal contraente e dall'assicurato.

Il versamento eventualmente effettuato non sarà che un *deposito*: da impiegarsi pel pagamento di parte o di tutto l'importo della prima rata se la polizza sarà emessa e sottoscritta; da restituirsi al contraente in caso diverso.

**Ed il contratto una volta emesso da quando decorrerà?**

Dalla data della firma della proposta o da altra data indicata nella proposta stessa, ai fini:

della determinazione dell'età dell'assicurato;

della scadenza delle rate di premi;

della durata o del differimento delle prestazioni assicurative.

Mentre decorrerà dalla data di *perfezionamento* (versamento della prima rata di premio, scambio di firme e rilascio di polizza) se quest'ultima data risulterà successiva a quella indicata nella proposta, ai fini:

della garanzia per il rischio di morte;  
della decorrenza dei termini per la

garanzia del rischio di suicidio o di guerra;

dell'inizio di eventuali periodi di carenza.

Il contratto decorrerà a tutti gli effetti dalla data indicata in proposta (successiva alla data della proposta stessa) soltanto se prima dello scadere di essa sarà stato proceduto al perfezionamento.

**Ed una volta giunta la polizza, il suo perfezionamento potrà avvenire liberamente od è subordinato a qualche condizione?**

La Direzione non emette contratti di assicurazione perfezionabili incondizionatamente; in ogni polizza fa risultare in modo ben chiaro come la sua accettazione della proposta pervenutagli sia subordinata al fatto che l'assicurato, al momento del perfezionamento goda di buona salute e che dal giorno in cui venne sottoposto a visita medica per l'emissione del contratto al giorno in cui il contratto si perfeziona *non ha mai* ricorso all'opera di un medico. Anzi all'atto del perfezionamento fa rendere (in polizza) al contraente una dichiarazione in tal senso affinché sia da questi assunta una responsabilità in proposito.

**E se il contraente non volesse, all'atto del perfezionamento, o non potesse tranquillamente sottoscrivere questa dichiarazione?**

La polizza non può essere perfezionata; senza aver prima interpellata la Direzione e lo potrà esser dopo, soltanto con la procedura che la Direzione richiederà.

## CONCLUSIONE

« Perchè il contratto di assicurazione sia pienamente efficiente è necessario giunga (se non è già trascorso) il giorno prestabilito di decorrenza ed è necessario altresì che in questo giorno (o prima) si sia proceduto al pagamento dell'importo della prima rata di premio convenuta e la polizza sia sottoscritta dal contraente ».

# P R A E V I D E N T I A

Tav. N. 2 - Operazioni di capitalizzazione a « versamenti periodici »

F O R M E S P E C I A L I			
DURATA anni	RISPARMIO GIORNALIERO Montante per ogni L. 5 mensili (premio annuo netto L. 57,39) (a)	ABBINATA « Assitalia » Montante (Valori Risc). (per ogni quota di L. 15 mens.) (b)	ABBINATA « Assitalia » Valori di Riduzione (per ogni quota di L. 15 mens.) (b)
1	40 —	113 —	238 —
2	90 —	252 —	510 —
3	151 —	425 —	827 —
4	215 —	604 —	1.131 —
5	287 —	807 —	1.454 —
6	354 —	995 —	1.723 —
7	427 —	1.200 —	1.998 —
8	508 —	1.430 —	2.289 —
9	593 —	1.668 —	2.567 —
10	678 —	1.906 —	2.821 —
11	769 —	2.163 —	3.077 —
12	867 —	2.440 —	3.340 —
13	957 —	2.693 —	3.543 —
14	1.050 —	2.954 —	3.737 —
15	1.195 —	3.362 —	4.092 —
16	1.303 —	3.665 —	4.288 —
17	1.414 —	3.979 —	4.476 —
18 (c)	1.566 —	4.406 —	4.766 —
19	1.690 —	4.753 —	4.943 —
20	1.818 —	5.115 —	5.115 —
21	1.952 —	—	—
22	2.091 —	—	—
23	2.236 —	—	—
24	2.386 —	—	—
25	2.543 —	—	—

(a) Versamenti comprensivi d'interessi di frazionamento e della Tassa Governativa, ma non compreso il Diritto fisso di Quietanza di L. 0,50, nè compresa la Tassa sull'entrata (L. 0,30 %).

(b) id. id. e compreso il Diritto fisso di Quietanza, esclusa la Tassa sull'entrata.

(c) Dal 18° anno sono compresi il capitale supplementare dato dalla Tassa Governativa pure essa capitalizzata al 4 % composto e quello dato dalla capitalizzazione della Tassa sull'entrata.

#### RISPARMIO GIORNALIERO (Contributo della Direzione Generale):

1) Abbuono del costo di polizza (col massimo di L. 10 per contratto) sulle polizze perfezionate, quando resulti di essere stato consegnato al contraente l'orologio collettore (v. Circolare n. 46 del 1° marzo 1936).

2) Abbuono del Diritto fisso di Quietanza di L. 0,50 a partire dal 3° anno (v. Circolare n. 57 del 15 gennaio 1938).

POLIZZA ABBINATA « ASSITALIA » (v. Circolare n. 53, Bollett. « Praev. » N. 2 (ottobre 1937 pag. 5): L'acquisizione dei contratti deve essere effettuata a mezzo dei bollettari speciali Modulo 207-I. Non sono ammessi più di 6 contratti per una stessa persona (cioè non sono ammessi capitali superiori a L. 30.000) V. Bollettino « Praev. » N. 3 (Gennaio 1938) pag. 6). Le polizze sono esclusivamente « nominative » (v. Art. 1 Cond. Generali di Polizza).

## Fondamento giuridico e portata dell'obbligo del segreto di ufficio di cui all'articolo 17 del regio decreto legge 29 aprile 1923 n. 966

La norma contenuta nell'articolo 17 « *Chiunque, nell'adempimento delle proprie attribuzioni presso l'Istituto nazionale, venga a conoscenza delle trattative e dei rapporti fra l'Istituto stesso e le imprese private di assicurazione ed i privati, deve serbare il segreto su tutto quanto è a sua conoscenza, sotto le comminatorie di legge.* » corrisponde quasi integralmente a quella già dettata con l'art. 18 dell'abrogata legge del monopolio sulle assicurazioni-vita (« *I pubblici funzionari che, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto nazionale, vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati, debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza. E' in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale ed i privati. In caso di trasgressione, sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (t. u. approvato con decreto reale 22 novembre 1908 n. 693) per l'inservanza del segreto d'ufficio.* »).

In occasione della legge del monopolio — violentemente criticata e discussa dalla Camera dei deputati dell'epoca, tanto che per l'approvazione, in linea di massima, del progetto presentato dal Governo, questi fu costretto a chiedere il voto di fiducia — una delle ragioni addotte contro in nuovo principio che si stava per introdurre fu quella che l'esercizio delle assicurazioni sulla vita da parte di un istituto di Stato non avrebbe dato affidamento al pubblico degli assicurandi circa la discrezione dell'istituto stesso nei confronti del Fisco.

Venne quindi sancito nella legge l'obbligo del segreto, per motivi di opportuni-

tà, come risulta anche dalla Relazione ministeriale al Senato (1).

Può ritenersi che il medesimo scopo che indusse all'introduzione della norma ne abbia consigliata la conservazione nell'attuale r. d. l. 29 aprile 1923 n. 966.

Ma, poichè col decreto-legge del '23 — abolito il monopolio — le imprese private venivano ammesse, con le note limitazioni, all'esercizio del ramo vita in concorrenza con l'Istituto, non sarebbe stato più logico dettare la norma sia nei riguardi dell'Istituto sia nei riguardi delle Compagnie?

L'espressione della legge « *Chiunque, nell'adempimento...* » comprende il personale dell'Istituto (dirigenti e dipendenti di qualsiasi grado), gli Agenti Generali, i loro impiegati e produttori ed infine i Consiglieri d'amministrazione, i Sindaci e tutte quelle altre persone (funzionari del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze) di cui si avvale lo Stato per esplicare il compito di controllo e di vigilanza.

Indipendentemente dall'espressa statuizione di legge, i funzionari statali, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto, sarebbero stati ugualmente tenuti al segreto, in ottemperanza

(1) « ...ogni timore a noi pare infondato, anche perchè nel regime vigente, gli ispettori delle tasse, per la legge sulle tasse sulle assicurazioni, hanno il diritto di consultare i repertori polizze delle compagnie di assicurazione e tutti i libri delle aziende assicuratrici. Ciò nonostante, abbiamo voluto eliminare ogni dubbio al riguardo, dichiarando esplicitamente che i pubblici funzionari e il personale dell'Istituto non possono comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti tra l'Istituto e i privati (art. 18)... Gli assicurati presso l'Istituto nazionale possono sentirsi completamente al sicuro da ogni pericolo di comunicazione dei loro contratti agli estranei ed agli agenti del fisco, e particolarmente da comunicazioni ufficiali che sono le sole dalle quali essi, in materia fiscale, avrebbero a temere danno ».

alla norma fondamentale del segreto di ufficio stabilita dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato (2).

Anche per il personale tutto della Direzione Generale dell'Istituto la massima riservatezza e il segreto di ufficio in tutti gli affari trattati sono imposti, sotto pena di provvedimenti disciplinari analoghi a quelli esistenti per gli impiegati dello Stato, dal Regolamento interno deliberato dal Consiglio di amministrazione.

E così, per le aziende private, mentre la legge regolatrice (3) non fa espressa menzione del segreto d'ufficio, ne sanciscono l'obbligo scrupoloso alcuni contratti collettivi di lavoro (4).

Ma, è da ritenere che il segreto di ufficio debba intendersi esistente anche se non contemplato con apposita norma nei contratti collettivi e individuali di lavoro, in quanto il relativo obbligo discende dal requisito caratteristico che contraddistingue il rapporto d'impiego: lo spirito di collaborazione e di attaccamento all'azienda da parte dell'impiegato.

D'altronde, la violazione dell'obbligo del segreto, indipendentemente da espresse sanzioni disciplinari previste nei patti di lavoro e dalla generale sanzione penale di cui all'art. 622 cod. pen., può sempre portare alla risoluzione del rapporto che avverrà per giusta causa quanto trattasi di colpa grave dell'impiegato o addirittura di dolo, come nell'ipotesi di concorrenza illecita.

Per quanto concerne l'inciso «...sotto le committorie di legge» contenuto nell'art. 17, si può rilevare che la sua forma generica è più esatta del particolare riferimento che l'art. 18 (ult. capov.) del-

(2) V. r. d. 30 dicembre 1923 n. 2960: art. 6, relativo al giuramento che deve prestare l'impiegato assunto al servizio dello Stato, in cui nell'obbligo di fedeltà è esplicitamente menzionato il segreto d'ufficio; artt. 58 e segg. che dettano, per la violazione del segreto, le sanzioni disciplinari (dalla temporanea riduzione dello stipendio alla sospensione e revoca dell'impiego e alla destituzione).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente, nei casi più gravi, dall'azione penale che possa sorgere a carico del pubblico funzionario, ai sensi dell'art. 326 cod. pen.

(3) R. d. l. 13 novembre 1924 n. 1825.

(4) V., per es., l'art. 33 del contratto collettivo stipulato dalle competenti federazioni in data 10 aprile 1934, per regolare il rapporto d'impiego dei dipendenti degli Agenti.

l'abrogata legge del monopolio faceva alle sanzioni stabilite per gli impiegati dello Stato (5).

Invero, tale riferimento nulla aggiungeva di nuovo per i pubblici funzionari, mentre, d'altra parte, era incompleto, limitandosi a richiamare l'applicazione di sanzioni disciplinari e non quella delle sanzioni dettate dal codice penale per le due ipotesi di rivelazione di segreti d'ufficio fatta dal pubblico ufficiale (art. 177 cod. pen. vecchio, art. 326 cod. pen. vigente) e di rivelazione di segreto professionale (art. 163 cod. pen. vecchio, articolo 622 cod. pen. vigente).

Tralasciamo la figura di reato di cui all'art. 326 cod. pen. in quanto propria del pubblico ufficiale ai danni della pubblica amministrazione, conviene soffermarsi sul reato di rivelazione di segreto professionale di cui all'art. 622 cod. pen. secondo il quale *chiunque*, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, *senza giusta causa*, ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto, è punito, *se dal fatto può derivare nocumento*, con la reclusione fino ad un anno o con la multa di L. 300 a L. 5.000.

Come vedesi, la disposizione è molto comprensiva: perchè si concreti la figura del delitto è necessario che:

a) il segreto sia stato acquisito *in ragione* del proprio... ufficio...; ovviamente non potrà parlarsi di delitto nel caso di rivelazione di segreto conosciuto soltanto per rapporti di amicizia, mentre, tenuto conto delle circostanze di fatto, potrà delinearsi l'ipotesi del delitto, oltre che nel caso di rapporto d'impiego, anche quando il rapporto sia di natura diversa, come avviene nel campo nostro, per gli Agenti e produttori;

b) la rivelazione o l'impiego a proprio od altrui profitto siano avvenuti *senza giusta causa*: così, non sarà punibile chi, per es., ha commesso il fatto per propria difesa, oppure in ottemperanza od anche solo in relazione ad una disposizione di legge;

(5) Il testo unico approvato con r. d. 22 novembre 1908 n. 693 è stato sostituito nel 1923 dal già citato nuovo t. u. sullo stato giuridico degli impiegati statali.

c) dalla rivelazione o dall'impiego possa derivare nocumento: non occorre quindi il danno effettivo, essendo sufficiente, per la punibilità, l'astratta possibilità del suo verificarsi.

Inoltre, data la particolare figura del delitto, la violazione del segreto può essere perseguita penalmente soltanto su quella della persona offesa.

La parola « ufficio » usata nell'art. 622 viene intesa dalla dottrina nel senso generico di carica o incarico. Si è però dubitato se nella parola della legge si debbano comprendere soltanto le cariche pubbliche od anche quelle private; ma l'opinione più autorevole, confermata anche dai lavori preparatori, è per l'accezione più lata della parola.

Quindi, per quanto ci riguarda, l'articolo 622 è applicabile nei confronti di tutti gli impiegati di Direzione e di Agenzia, come pure di tutti gli agenti e produttori dell'Istituto.

Naturalmente, specie nell'ipotesi di rivelazione di segreto che possa procurare danno a terzi assicurati o beneficiari, il dipendente non sarà punibile se ha commesso il fatto per ordine di superiori, che in tal caso saranno responsabili.

In ogni caso, non sussiste responsabilità, quando la rivelazione sia fatta per giusta causa, cioè per un motivo legittimo, o senza possibilità di ingiusto danno.

Così, mentre, in generale, l'Istituto, e tutta l'organizzazione dipendente debbono astenersi dal far conoscere a terzi l'esistenza di singoli contratti di assicurazione o notizie ad essi relative, la comunicazione al riguardo potrà esser fatta — e avverrà per giusta causa — quando il creditore o l'erede legittimo dell'assicurato in caso di sinistro, lesi nelle loro ragioni, richiedano le informazioni per l'esercizio dei diritti loro attribuiti dalla legge (articolo 453 cod. di comm.) circa i premi versati dal contraente.

E così ancora, la rivelazione non sarà punibile, perchè fatta legittimamente quando richiesta nell'interesse dell'Autorità giudiziaria, come si argomenta dagli artt. 351 e 352 cod. proc. pen., per i quali soltanto:

1) i sacerdoti, gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici, i notari, i medici e ogni esercente una professione sanitaria

non possono essere obbligati dall'autorità Giudiziaria a deporre su quanto forma oggetto del segreto professionale;

2) i pubblici Ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono essere obbligati a deporre su fatti che debbono rimanere segreti e non debbono essere interrogati su cose oggetto di segreti di Stato (politici e militari).

Infine, trattandosi di delitto doloso (6), il fatto della violazione deve essere commesso *scientemente e volontariamente*, anche se per leggerezza o per carattere loquace: in mancanza, non ricorrerà l'applicazione della legge penale.

LUIGI MAGLIETTA

(6) Per il segreto di ufficio che il Pubblico Ufficiale deve serbare nell'interesse della pubblica amministrazione, la legge punisce anche la violazione colposa (art. 326 cod. pen.).

## In memoria di Gastone Bevilacqua

Al Direttore del Centro Studi, dell'I.N.A. è pervenuta la seguente lettera del Rag. Giuseppe Bevilacqua, padre del compianto insegnante del Centro Studi.

*Mi giunse nei giorni scorsi — e ne diedi subito visione alla famiglia — il Vostro Bollettino di marzo recante il comunicato dell'assegnazione della prima Borsa di Studio « Gastone Bevilacqua » al migliore diplomato dell'ultimo corso.*

*La Borsa a suo tempo deliberata viene così a prendere forma concreta e ad assumere il suo aspetto definitivo. Non si poteva trovare modo più degno per onorare la memoria del primo tra gli allievi di codesta benemerita Scuola, rimasto sulla breccia nel compiere il proprio dovere.*

*Così, pur nel cocente nostro dolore e rimpianto, ci sarà di conforto sapere il nostro indimenticabile figliolo perennemente ricordato anche in quell'ambiente del suo lavoro, al quale aveva dedicato tutto il suo giovanile entusiasmo e la sua intelligenza, accattivandosi la stima e la benevolenza dei Dirigenti, dei Camerati, e dei Discepoli dei corsi d'addestramento da lui diretti, dai quali pervennero a suo tempo alla famiglia le più commoventi espressioni di attaccamento e di cordoglio.*

*Vogliate caro Direttore, ve ne prego, renderVi interprete del nostro gradimento e dei nostri grati sentimenti anche presso il Sig. Presidente della Scuola, nonchè presso i signori Dirigenti dell'I.N.A.*

Vostro aff.mo G. BEVILACQUA

## Interruzioni di beneficio a favore di terzi

E' stata anche recentemente richiamata su questo bollettino l'utilità di avvertire gli assicurati, al fine di attuarsi la loro effettiva volontà, che se dopo la morte del beneficiario durante il corso del contratto non viene variata la designazione, il capitale sarà pagato agli eredi del beneficiario e non a quelli dell'assicurato (contraente).

Un altro argomento che analogamente sembrami giovevole richiamare all'attenzione, è quello riguardante il caso che venga interrotta la continuità della destinazione in favore di terzi del beneficio.

In generale gli eredi ed i creditori del contraente non possono opporsi al pagamento della somma assicurata in favore del beneficiario il quale acquista normalmente un diritto proprio alla prestazione assicurativa, diritto sorto per la prima volta in lui e che non gli è stato quindi trasmesso dal contraente. Possono soltanto gli eredi ed i creditori giovare, rispetto ai premi versati, delle disposizioni del Codice Civile che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni e la revocazione degli atti in frode dei creditori.

Questo, in via generale.

Tale regime giuridico non troverà però applicazione nel caso in cui il contraente all'inizio del contratto o in un momento successivo abbia destinato a suo favore la somma assicurata, di cui poi designò un terzo quale beneficiario, come pure nel caso che non abbia sostituito altra designazione fatta e poi revocata, « ed in ogni altra ipotesi in cui si debba ritenere interrotta la volontà del contraente di attribuire ad altri la somma assicurata, in quanto il diritto alla prestazione dell'assicuratore ha fatto parte se pur temporaneamente del patrimonio del contraente » (Fanelli).

Gli eredi ed i creditori potranno in questo caso impugnare la designazione del terzo beneficiario e fare opposizione al pagamento della somma assicurata.

E' consigliabile quindi, perchè la volontà del contraente venga veramente attuata ed in sede di liquidazione vengano

evitate discussioni e questioni, che il contraente sia messo a conoscenza di quanto sopra, sì che la designazione del beneficio a favore di terzi, per raggiungere pienamente il suo scopo, venga fatta all'inizio e mantenuta durante il corso del contratto, pur potendosi variare il titolare, ma in ogni caso senza che venga interrotta la volontà di attribuire ad altri la somma assicurata.

Dott. N. SIMULA

---

## NOTIZIARIO DELL'ISTITUTO

---

### La visita del Direttore Generale al Centro Sanitario di Trieste

Il 10 maggio, il Prefetto e il Federale di Trieste, con il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cav. di gr. cr. dott. Ignazio Giordani, hanno visitato il Centro di Assistenza Sanitaria dell'Istituto stesso, in piazza Dalmazia 3.

A ricevere l'Ecc. Borri e il Federale comm. Grazioli, che sono stati guidati nella visita dei magnifici locali, dal Direttore Generale, si trovavano il cav. dott. Pietro Trotta (in rappresentanza dell'Ispettore Generale del Servizio Sanitario prof. Romanelli), il cav. uff. Dante Chiarini, Capo del Servizio Organizzazione, il cav. uff. dott. Virgilio Gallo, Ispettore Regionale della Venezia Giulia, il cav. Costante Pessato, Agente Generale di Trieste, il Dirigente del Centro stesso dott. Picchiotti, l'Ispettore de « Le Assicurazioni d'Italia » dott. Pedetti.

Presenti anche il comm. dott. Baroncini Direttore Generale delle Assicurazioni Generali; il comm. dott. Ancona, Direttore Generale della Società collegata « Fiume »; il gr. uff. prof. Francesco Paolo Cantelli, Vice Presidente dell'Istituto degli Attuari; il comm. dott. Oreste Natoli, Ispettore Regionale del Veneto; l'ing. dott. Mario Borsella, Ispettore Compartimentale Tecnico per le Tre Venezie, i Dirigenti dei Centri Sanitari di Padova, dott. Vicentini, e di Bolzano,

dott. Manozzi; gli Agenti Generali di Pola comm. Zucconi, di Gorizia cav. Fina e di Fiume cav. dott. de Baronio; i Dirigenti provinciali di tutte le Unioni e Sindacati.

Hanno aderito con cordiali telegrammi, il gr. uff. prof. Luigi Amoroso, Amministratore Delegato de « Le Assicurazioni d'Italia » e il gr. uff. dott. Arcidiacono Condirettore Generale della Società stessa; il gr. uff. dott. Marinelli, Direttore Generale della S. A. « Praevidentia » impossibilitati ad intervenire.

Il Prefetto e il Federale si sono soffermati in particolar modo nel laboratorio chimico-sierologico e nel gabinetto radiologico del Centro, ammirandone la perfetta attrezzatura e chiedendo dettagliate informazioni sull'attività che il Centro stesso svolge. Nel congedarsi hanno espresso al Direttore Generale il loro più vivo compiacimento.

Ultimata la visita e congedatesi le Autorità, l'Ispettore Regionale dott. Gallo ha presentato al Direttore Generale il personale di amministrazione e di produzione dell'Agenzia Generale di Trieste, al quale il Direttore stesso ha rivolto affettuose parole di saluto e di incitamento al lavoro.

Nel pomeriggio il cav. di gr. cr. Giordani, accompagnato dai Funzionari tutti dell'Istituto, ha visitato la Mostra storica della Riunione Adriatica di Sicurtà, ricevuto dai Direttori Generali della Compagnia gr. uff. dott. Arnoldo Frigessi di Rattalma e gr. uff. avv. Enrico Marchesano.

Alla visita della Mostra ha fatto seguito un signorile rinfresco offerto dalla R. A. S.

## Inaugurazione delle Scuole di Addestramento

### a Catania

Il 29 aprile si è inaugurata a Catania la Scuola di Addestramento del Centro studi dell'I.N.A. Erano presenti l'Ispettore Regionale dell'I.N.A. Conte Maffei, l'Ispettore delle Assicurazioni d'Italia, l'Agente Generale cav. Salmona.

Ha parlato l'Agente Generale spiegando le finalità del Centro studi, ed ha ringraziato la Direzione Generale dell'I.N.A. per aver scelto Catania quale sede della Scuola di Addestramento.

### a Verona

Il 27 aprile è stata inaugurata a Verona la Scuola Addestramento del Centro studi dell'I.N.A. con l'intervento di tutte le autorità.

Ha parlato per la Direzione Generale l'Ispettore Compartimentale rag. Tanzini, per il Cen-

tro studi il Segretario Sig. Cianfrini Piero che ha spiegato la finalità del corso.

Il Regio Provveditore agli studi ha elogiato l'iniziativa dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni diretta alla realizzazione della Carta della Scuola per l'Istruzione professionale.

Ha poi preso la parola il Vice Prefetto dichiarandosi lieto di presiedere a questa inaugurazione e ringraziando la Direzione Generale dell'I.N.A. per aver scelto Verona come sede di un Corso della Scuola di Addestramento del Centro studi.

### a Roma

Il 6 maggio presso la Sede del Centro studi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stato inaugurato il IX Corso della Scuola di Addestramento di Roma.

Il comm. Odevaine ha fatto una lezione di prolusione seguita attentamente dagli allievi e dagli intervenuti.

## PICCOLA POSTA

AGENTE PRINCIPALE. — *Ho in corso di acquisizione un contratto di L. 125.000 ed in conformità alle vigenti disposizioni dovrei sottoporre l'assicurando alla doppia visita medica.*

*Come mi debbo comportare per evitare di perdere l'affare dato che l'assicurando non vuole sottoporsi alla doppia visita medica?*

Una disposizione emanata da questa Direzione Generale con circolare N. 432 stabilisce che « qualora la visita venga effettuata da uno dei fiduciari già indicati dal Servizio Sanitario alle Agenzie e che attualmente debbono sempre intervenire, ove esistono, nelle visite per capitali rilevanti, sarà sufficiente una sola visita, purchè eseguita da uno dei detti fiduciari, sino ad un capitale di L. 150.000.

Inoltre i medici di ruolo della Direzione Generale, siano essi in servizio presso i Centri Sanitari, sub Centri o Consultori sono autorizzati ad effettuare da soli visite mediche fino ad un capitale di L. 300.000.

Nell'emanare questa disposizione la Direzione Generale ha inteso apportare un notevole vantaggio alla produzione facilitando agli agenti, con una migliore e più rapida procedura, l'acquisizione di contratti a capitale importante.

Direttore: FRANCESCO MELLI - Direttore Responsabile: GIOVANNI GALANTI

Tipografia Sallustiana (S. A.) — Roma — Piazza Grazioli N. 6 — Telefono 65-173